COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

II REPARTO - SM - UFFICIO OPERAZIONI

COVID - 19

Compendio delle disposizioni

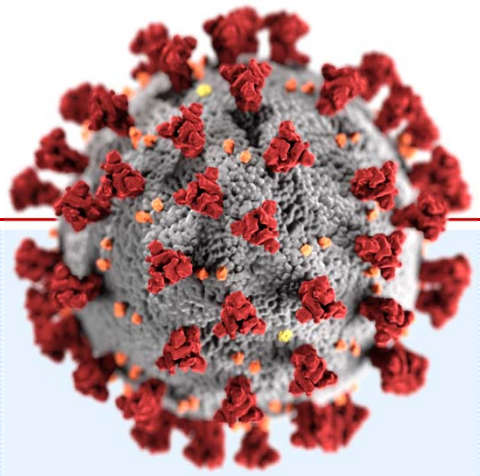

>>>>>>>>>>>> [11 aprile 2020]

PREMESSA 1

A. OPERAZIONI

1. Controllo del territorio 2
   a. *Accertamento delle violazioni* 2
   b. *Compenso per lavoro straordinario e indennità di O.P.* 10
2. Dinamiche criminali connesse con l'emergenza sanitaria 11
3. Centrali Operative 11
4. Apertura al pubblico delle Stazioni Carabinieri 12
5. Assetti di Comando e Controllo di Vertice 13
6. Esigenze di ordine pubblico 13
7. Servizi di tutela 13
8. Svolgimento da remoto delle udienze di convalida 14
9. Colloqui telefonici per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41 *bis* 15
10. Soggetti sottoposti a obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia 16
11. Missioni all'estero 16

B. ORGANIZZAZIONE

1. Prestazione del lavoro e assenza dal servizio per il personale 20
2. Orario di servizio 23
3. Licenze 24
4. Vita di caserma e fruizione dei servizi 25
5. Ricezione del pubblico presso le Stazioni Carabinieri 27
6. Funzionalità delle Centrali Operative 28
7. Visite e ispezioni ai Reparti 28
8. Attività Addestrative 29
9. Attività della Rappresentanza Militare 29
10. Cerimonie 29
11. Canali di informazione 29

C. LOGISTICA

1. Attività del datore di lavoro 30
2. Sanificazione delle caserme 31
3. Dispositivi di protezione individuali 33
   a. *Generalità* 33
   b. *Vestizione, svestizione e smaltimento dei DPI* 33
   c. *Uso dei DPI* 34
   d. *Donazioni di DPI* 36
4. Rete telematica 36
5. Ulteriori predisposizioni logistiche 37
   a. *Mobilità* 37
   b. *Uniformi* 37

D. PROFILASSI SANITARIA

1. Misure di profilassi e prevenzione 39
2. Locali quarantenari 42
3. Comunicazione di prevenzione 43
4. Centro Sanitario 43

E. ASSISTENZA E BENESSERE

1. Sostegno psicologico 45
2. Polizza sanitaria in favore dei militari 45

CONCLUSIONI 46

APPENDICE NORMATIVA 47

PREMESSA

>>>>>>>>>>

I Coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, *Middle East respiratory syndrome*) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, *Severe acute respiratory syndrome*). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le autorità sanitarie cinesi avevano individuato un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell'uomo, classificato come SARS-CoV-2.

Il Ministro della Salute, il **22 gennaio 2020**, ha riunito una *task force* per coordinare, in raccordo continuo con le Istituzioni internazionali competenti, gli interventi nel nostro Paese. Alla *task force* prende parte, tra gli altri soggetti istituzionali, anche il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.

Il **31 gennaio 2020**, subito dopo che l'OMS ha sancito l'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da nuovo coronavirus, attivando gli strumenti normativi precauzionali previsti[1].

Di seguito sono riepilogate le disposizioni operative, organizzative, sanitarie e logistiche attuate dall'Arma per sostenere l'operatività dei Reparti, assicurandone la funzionalità, adeguare le attività istituzionali alle misure di profilassi e proteggere la salute del personale nell'eccezionale frangente.

[1] Cfr. Appendice normativa.

1. CONTROLLO DEL TERRITORIO[1]

Il mutato contesto ambientale, essenzialmente condizionato dalle stringenti norme di condotta emanate, richiama l'esigenza di adeguare anche l'adozione di controllo del territorio.

In tale quadro:

- l'impegno dell'Arma deve essere prioritariamente rivolto all'azione di rassicurazione, solidarietà e protezione che può concretamente contribuire al rafforzamento della coesione sociale;
- i servizi di protezione generale devono essere indirizzati alla verifica del rispetto delle misure, sollecitando, con equilibrio e sensibilità, la responsabile adesione della popolazione, anche attraverso l'esercizio di un'assidua attività di informazione;
- le attività di ordine e sicurezza pubblica devono essere particolarmente orientate agli interventi di emergenza e soccorso.

I Comandanti di Legione si avvalgono delle aliquote di rinforzo inviate dalla Sala Operativa del Comando Generale con compiti di controllo straordinario del territorio.

Le Stazioni Carabinieri forestale, nei territori di competenza, possono essere chiamate a integrare il dispositivo dell'Arma per il monitoraggio delle misure adottate dalle Autorità di Governo[2].

a. Accertamento delle violazioni[3]

Con il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, sono state sancite le sanzioni amministrative e penali conseguenti alle violazioni alle misure di restrizione della mobilità dei cittadini, nonché per l'esercizio delle attività imprenditoriali e commerciali.

[1] Cfr. f.n. 1214/16-54-1-2020, datato 14 marzo 2020 dell'Ufficio Operazioni del Comando Generale.
[2] Cfr. f.n. 1214/16-41-1-2020, datato 28 marzo 2020 dell'Ufficio Operazioni del Comando Generale.
[3] Cfr. f.n. 1214/16-24-1-2020, datato 17 marzo 2020 dell'Ufficio Operazioni del Comando Generale.

Di seguito il prospetto operativo delle sanzioni COVID-19.

CONDOTTE IMPUTABILI ALLA PERSONA FISICA		
PRECETTO	**NORMA VIOLATA**	**SANZIONE**
SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE **Evitare ogni spostamento** delle persone fisiche **all'interno dei medesimi territori** [*territorio comunale dopo l'emanazione del DPCM del 22 marzo 2020*], **salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.**	Art. 4 del D.L. n. 19/2020, in relazione all'art. 1 n. 1 lett. a) del DCPM dell'8 marzo 2020 [**SENZA UTILIZZO DI UN VEICOLO**]	Sanzione amministrativa [*pagamento in misura ridotta*] **€ 400,00** entro 60 gg (**€ 280** entro 30 gg). Ricorso **Prefetto**.
	Art. 4 del D.L. n. 19/2020, in relazione all'art. 1 n. 1 lett. a) del DCPM dell'8 marzo 2020 [**CON UTILIZZO DI UN VEICOLO**]	Sanzione amministrativa [*pagamento in misura ridotta*] **€ 400,00** entro 60 gg (**€ 280** entro 30 gg), **aumentate fino a un Terzo**. Ricorso **Prefetto**.
SPOSTAMENTO VERSO ALTRO COMUNE O REGIONE È fatto **divieto** a tutte le persone fisiche **di trasferirsi o spostarsi** con mezzi di trasporto pubblici o privati **in comune diverso da quello in cui si trovano**, salvo che per **comprovate esigenze lavorative**, di **assoluta urgenza** ovvero per motivi di salute.	Art. 4 del D.L. n. 19/2020, in relazione all'art. 1 comma 1 lett. b) del DCPM del 22 marzo 2020 [**SENZA UTILIZZO DI UN VEICOLO**]	Sanzione amministrativa [*pagamento in misura ridotta*] **€ 400,00** entro 60 gg (**€ 280** entro 30 gg). Ricorso **Prefetto**.
	Art. 4 del D.L. n. 19/2020, in relazione all'art. 1 comma 1 lett. b) del DCPM del 22 marzo 2020 **[CON UTILIZZO DI UN VEICOLO]**	Sanzione amministrativa [*pagamento in misura ridotta*] **€ 400,00** entro 60 gg (**€ 280** entro 30 gg), **aumentate fino a un Terzo**. Ricorso **Prefetto**.
ASSEMBRAMENTO Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone **in luoghi pubblici o aperti al pubblico**	Art. 4 del D.L. n. 19/2020, in relazione all'art. 1 n. 2 del DPCM del 9 marzo 2020	Sanzione amministrativa [*pagamento in misura ridotta*] **€ 400,00**[1] entro 60 gg (**€ 280** entro 30 gg). Ricorso **Prefetto**.

CONDOTTE IMPUTABILI ALLA PERSONA FISICA		
PRECETTO	**NORMA VIOLATA**	**SANZIONE**
VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA PRECAUZIONALE **Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora** per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena [*art. 1 c. 2 lett. d) del D.L. n. 19/2020, imposta ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano*]	Art. 4 del D.L. n. 19/2020, in relazione all'art. 1 c. 1 lett. c) del DPCM dell'8 marzo 2020 **[SENZA UTILIZZO DI UN VEICOLO]**	Sanzione amministrativa [*pagamento in misura ridotta*] **€ 400,00** entro 60 gg (**€ 280** entro 30 gg). Ricorso **Prefetto**.
	Art. 4 del D.L. n. 19/2020, in relazione all'art. 1 c. 1 lett. c) del DPCM dell'8 marzo 2020 **[CON UTILIZZO DI UN VEICOLO]**	Sanzione amministrativa [*pagamento in misura ridotta*] **€ 400,00**[1] entro 60 gg (**€ 280** entro 30 gg), **aumentate fino a un Terzo**. Ricorso **Prefetto**.
VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA **Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora** per i soggetti risultati positivi al virus.	Art. 4 comma 6 del D.L. n. 19/2020, in relazione all'art. 1 c. 1 lett. c) del DPCM dell'8 marzo 2020	Art. 260 Testo Unico Leggi Sanitarie [Informativa all'A.G]
DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI È vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.	Art. 4 del D.L. n. 19/2020, in relazione all'art. 1 c. 1 lett. a) dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020	Sanzione amministrativa [*pagamento in misura ridotta*] **€ 400,00** entro 60 gg (**€ 280** entro 30 gg). Ricorso **Prefetto**.
DIVIETO DI ATTIVITÀ LUDICA, RICREATIVA E MOTORIA ALL'APERTO **Non è consentito** svolgere **attività ludica** o **ricreativa all'aperto**. Resta **consentito** svolgere **individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione**, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.	Art. 4 del D.L. n. 19/2020, in relazione all'art. 1 c. 1 lett. b) dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020	Sanzione amministrativa [*pagamento in misura ridotta*] **€ 400,00** entro 60 gg (**€ 280** entro 30 gg). Ricorso **Prefetto**.

CONDOTTE IMPUTABILI ALL'ESERCENTE ATTIVITÀ COMMERCIALE/RESPONSABILE STRUTTURA		
PRECETTO	**NORMA VIOLATA**	**SANZIONE**
DIVIETO DI EVENTI SPORTIVI Sono **sospesi gli eventi** e **le competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o private.	Art. 4 c. 6 del D.L. n. 19/2020, in relazione all'art. 1 c. 1 lett. d) del DPCM dell'8 marzo 2020	Sanzione amministrativa [*pagamento in misura ridotta*] **€ 400,00** entro 60 gg (**€ 280** entro 30 gg) Ricorso **Prefetto**.
CHIUSURA DI CENTRI SPORTIVI, CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI Sono sospese le attività di **palestre**, **centri sportivi**, **piscine**, centri natatori, **centri benessere**, centri termali [*fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza*], **centri culturali**, **centri sociali**, centri ricreativi.	Art. 4 c. 6 del D.L. n. 19/2020, in relazione all'art. 1 c. 1 lett. s) del DPCM dell'8 marzo 2020	Sanzione amministrativa [*pagamento in misura ridotta*] **€ 400,00** entro 60 gg (**€ 280** entro 30 gg) Ricorso **Prefetto**.
CHIUSURA DI MUSEI, LUOGHI DI CULTURA sono chiusi i **musei** e gli **altri istituti** e **luoghi della cultura.**	Art. 4 c. 6 del D.L. n. 19/2020, in relazione all'art. 1 c. 1 lett. l) del DPCM dell'8 marzo 2020	Sanzione amministrativa [*pagamento in misura ridotta*] **€ 400,00** entro 60 gg (**€ 280** entro 30 gg) Ricorso **Prefetto**.
CHIUSURA DI CINEMA E TEATRI Sono **sospese** le **manifestazioni**, gli **eventi** e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli **cinematografici** e **teatrali**, svolti **in ogni luogo**, sia pubblico, sia privato.	Art. 4 c. 6 del D.L. n. 19/2020, in relazione all'art. 1 c. 1 lett. g) del DPCM dell'8 marzo 2020	Sanzione amministrativa [*pagamento in misura ridotta*] **€ 400,00** entro 60 gg (**€ 280** entro 30 gg). Ricorso **Prefetto**.
CHIUSURA DI PUB, SALE GIOCHI, DISCOTECHE sono **sospese** le attività di **pub**, scuole di ballo, **sale giochi**, **sale scommesse** e **sale bingo**, **discoteche** e locali assimilati	Art. 4 c. 6 del D.L. n. 19/2020, in relazione all'art. 1 c. 1 lett. g) del DPCM dell'8 marzo 2020	Sanzione amministrativa [*pagamento in misura ridotta*] **€ 400,00** entro 60 gg (**€ 280** entro 30 gg) Ricorso **Prefetto**.

CONDOTTE IMPUTABILI ALL'ESERCENTE ATTIVITÀ COMMERCIALE/RESPONSABILE STRUTTURA		
PRECETTO	**NORMA VIOLATA**	**SANZIONE**
SOSPENSIONE CERIMONIE ED ACCESSO AI LUGHI DI CULTI **L'apertura** dei **luoghi di culto** è **condizionata** all'adozione di misure organizzative tali da **evitare assembramenti di persone**, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM dell'8 marzo 2020. Sono **sospese** le **cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri**.	Art. 4 c. 6 del D.L. n. 19/2020, in relazione all'art. 1 c. 1 lett. i) del DPCM dell'8 marzo 2020	Sanzione amministrativa [*pagamento in misura ridotta*] **€ 400,00**[1] entro 60 gg (**€ 280** entro 30 gg). Ricorso **Prefetto**.
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO OVVERO MODALITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI AUTORIZZATE Sono **sospese** le **attività commerciali al dettaglio**, fatta **eccezione** per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'**allegato 1** del DPCM dell'11 marzo 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono **chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, **i mercati**, **salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari**. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. **Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro** (il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con **modalità contingentate** o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori ex art. 1 c. 1 lett. o) del DPCM dell'8 marzo 2020).	Art. 4 C. 6 DL 19/2020 in relazione all'art. 1 n. 1 del DPCM dell'11 marzo 2020	Sanzione amministrativa [*pagamento in misura ridotta*] **€ 400,00** entro 60 gg (**€ 280** entro 30 gg) Ricorso **Prefetto**.

CONDOTTE IMPUTABILI ALL'ESERCENTE ATTIVITÀ COMMERCIALE/RESPONSABILE STRUTTURA		
PRECETTO	**NORMA VIOLATA**	**SANZIONE**
SOSPENSIONE SERVIZI ALLA PERSONA Sono **sospese le attività inerenti i servizi alla persona** [*fra cui i saloni di barbieri e parrucchieri, servizi degli istituti di bellezza, manicure e pedicure, e trattamenti estetici, solarium, tatuaggi e piercing, servizi di centri per il benessere fisico, stabilimenti termali, servizi di sgombero cantine e solai, agenzie matrimoniali e d'incontro, servizi di cura degli animali da compagnia esclusi i veterinary*] diverse da quelle individuate nell'allegato 2 [*Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia - Attività delle lavanderie industriali - Altre lavanderie, tintorie - Servizi di pompe funebri e attività connesse*].	Art. 4 c. 6 del D.L. n. 19/2020 in relazione all'art. 1 n. 3 del DPCM dell'11 marzo 2020	Sanzione amministrativa [*pagamento in misura ridotta*] **€ 400,00** entro 60 gg (**€ 280** entro 30 gg). Ricorso **Prefetto**.
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE Sono **sospese** le **attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta **consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, autostradale e aeroportuali, lacustri e negli ospedali **garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro** [*"Sono **chiusi** gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri**, nonché nelle **aree di servizio** e **rifornimento carburante**, con **esclusione di quelli situati lungo le autostrade**, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro"* art. 1 n. 1 lett. c) dell'Ord. Min. Salute]	Art. 4 c. 6 del D.L. n. 19/2020, in relazione all'art. 1 n. 2 del DPCM dell'11 marzo 2020, come modificato dall'**art. 1 n. 1 lett. c)** dell'Ordinanza del Min. Salute 20 marzo 2020	Sanzione amministrativa [*pagamento in misura ridotta*] **€ 400,00**[1] entro 60 gg (**€ 280**[1] entro 30 gg[2]). Ricorso **Prefetto**.

Le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative per gli **illeciti accertati su strada** sono di seguito riepilogate.

Sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme per il contenimento dell'epidemia
La violazione delle misure per il contenimento è punita con **SANZIONE AMMINISTRATIVA da 400 a 3.000 €**. Se la violazione avviene mediante l'**utilizzo del veicolo**, le sanzioni sono aumentate di 1/3 (pari a 533 € e 4.000 €). La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative risale: - ai Prefetti per le violazioni delle misure disposte dall'Autorità di Governo; - alle Regioni e ai Comuni per quelle in ordine alle misure adottate nell'ambito delle rispettive competenze. **Non si applica la sanzione penale di cui all'art. 650 bis** (*contestata fino al momento dell'entrata in vigore del D.L.*), né altre sanzioni previste da disposizioni di legge attributive di poteri di sanità.

Accertamento delle sanzioni amministrative
Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre1981, n. 689 ("*Modifiche al sistema penale*"), che prevede le norme generali sul procedimento per la contestazione di violazioni amministrative. Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevedono il pagamento: - in **misura ridotta entro 60 gg**. dalla violazione (somma pari al minimo fissato dalle singole norme, in questo caso, **400 €**); - in misura scontata **del 30% entro 5 gg.** (**280 €**). Si ritiene applicabile l'art. 108 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che **estende l'opzione a 30 gg**. Il Ministero dell'Interno ha previsto, per le violazioni i cui proventi sono destinati allo Stato, come **unica modalità di pagamento, il bonifico bancario sul Capo 14, Cap. 3560 "*Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Interno", PG6 "Altre entrate di carattere straordinario*", con IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma**. Il trasgressore deve: - indicare, nella causale del bonifico, il numero del verbale di contestazione e la Provincia; - far pervenire copia dell'avvenuto pagamento al Comando da cui dipende l'organo accertatore che ha redatto il verbale via *pec* o tramite raccomandata. Quando destinatario dei proventi è la Regione o il Comune, si utilizzano le modalità di pagamento che saranno indicate da quegli Enti. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che **prevede la sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi**, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino al 15 aprile 2020. Con riferimento al procedimento per l'applicazione delle sanzioni, gli operanti procederanno alla

contestazione immediata redigendo apposito verbale in **DUE COPIE ORIGINALI**, di cui una verrà consegnata al trasgressore e una custodita agli atti.

Il verbale dovrà essere annotato sul **REGISTRO DELLE VIOLAZIONI**.

Ogni verbale deve essere contraddistinto dal **codice SDI "ufficio"** (utilizzato quale numero identificativo univoco a livello nazionale del Reparto procedente) seguito dal **numero progressivo** dei verbali redatti dal singolo Reparto, secondo il Registro, separati da un trattino (esempio: primo verbale compilato dalla Stazione di Agrigento: **VERBALE N. AGCS30-1**).

La scansione in formato PDF del verbale dovrà essere trasmessa alle Prefetture/Enti competenti tramite *pec*.

Trascorsi **60 gg.,** il Comando procede all'inoltro dei verbali che non risultano oblati alla Sezione Amministrativa Provinciale/di Gruppo competente, per il successivo inoltro alle Prefetture/Enti, ai sensi dell'art. 17 l.689/81.

Entro il termine di **30 gg.** dalla data della contestazione della violazione, il trasgressore può far pervenire al Prefetto scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito (Art.18 l.689/1981).

Si evidenzia che, per la contestazione delle sanzioni in argomento da parte dei Reparti dell'Arma, NON dovranno essere utilizzati i modulari in dotazione per le violazioni del Codice della Strada, che afferiscono a un procedimento amministrativo distinto per modalità di accertamento e destinazione delle somme oblate, né dovrà essere alimentato il Sistema *Arma Poste*, che continuerà ad essere utilizzato per la sola gestione delle violazioni del c.d.s.

Disposizioni per le violazioni ai sensi dell'art.650 c.p. già contestate.

L'art. 4, comma 8, del D.L. prevede che le nuove disposizioni che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.
Nei casi predetti, si applicano gli art. 101 e 102 del D.lgs. n. 507 del 1999, secondo cui l'**Autorità giudiziaria**, entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente (**in questo caso Prefetture o Enti locali)** degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
L'autorità amministrativa provvede conseguentemente alla **notifica degli estremi della violazione** agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 gg. e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 gg. dalla ricezione degli atti.

Osservazioni
I Comandanti provinciali sono pregati di avviare opportune interlocuzioni con le Prefetture/Enti affinché si individuino modalità di notifica e di gestione dei procedimenti amministrativi che non gravino sulle Forze di polizia, al fine di non incidere sulle attività dedicate di controllo del territorio.

Le violazioni delle misure stabilite dal Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 - circa la sospensione o le limitazioni delle attività degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali o di altre imprese dei settori produttivi e dei servizi – sono punite anche con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo compreso da cinque a trenta giorni.

Al fine di garantire l'efficace applicazione di tale sanzione, l'art.4, comma 4, del Decreto Legge attribuisce agli agenti accertatori un mirato potere cautelare che deve essere azionato nel momento in cui viene rilevata l'infrazione.

La misura consiste nella chiusura provvisoria dell'esercizio o dell'attività economica - disposta dal personale procedente – per un periodo non superiore a cinque giorni.

L'Ufficio per l'Amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza ha trasmesso il relativo modello di verbale di contestazione[4].

b. Compenso per lavoro straordinario e indennità di o.p.[5]

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha autorizzato la contabilizzazione di prestazioni per lavoro straordinario al personale delle Forze di polizia "*impiegato esclusivamente in servizi operativi esterni su strada di ordine e sicurezza pubblica*"[6] connessi con l'emergenza sanitaria, nel limite massimo individuale di 35 ore/mese, nonché la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.

In tale quadro di singolare eccezionalità, che attribuisce valenza di ordine pubblico ai servizi di prevenzione generale orientati alla specifica esigenza, i Comandanti provinciali, in sede di Comitato e nell'ambito dei Tavoli tecnici convocati dai Questori, devono:

- valorizzare la pianificazione dei servizi dell'Arma in ragione della capillare diffusione dei Reparti che determina la proiezione in tutti i Comuni di servizi dedicati all'esigenza;
- individuare la tipologia di servizi suscettibili di essere destinatari dell'indennità di ordine pubblico, assicurando l'uniformità di trattamento tra le forze di polizia;

[4] Cfr. f.n. 1214/16-41-4-2020, datato 1° aprile 2020 dell'Ufficio Operazioni del Comando Generale.

[5] Cfr. f.n. 78/4-1 datato 14 marzo 2020 dell'Ufficio Legislazione e Affari Parlamenti del Comando Generale e f.n. 1214/16-24-1-2020, datato 17 marzo 2020 dell'Ufficio Operazioni del Comando Generale.

[6] Intesi quali attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle particolari prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da nuovo coronavirus.

- garantire l'attribuzione della speciale indennità in proporzione al maggior impegno sostenuto dall'Arma nell'intero territorio nazionale.

Alle Stazioni Carabinieri forestale che integrano il dispositivo dell'Arma per il monitoraggio delle misure adottate dalle Autorità Governative è corrisposto il trattamento di o.p..

2. DINAMICHE CRIMINALI CONNESSE CON L'EMERGENZA SANITARIA[7]

La situazione epidemiologica ha determinato la contrazione dei delitti più comuni, emergendo la maggiore attenzione della criminalità:

- all'incremento dell'utilizzo della rete da parte dei cittadini, impossibilitati ad accedere alle ordinarie attività commerciali;
- all'acquisizione e distribuzione illecita di presidi sanitari particolarmente richiesti;
- a forme illecite di finanziamenti usurai per sostenere le difficoltà economiche di imprese e famiglie.

Inoltre, assumono specifico rilievo gli appelli alla mobilitazione collettiva diffusi e amplificati dalle *piattaforme social* connessi con il disagio sociale derivante dalla diminuzione delle capacità di reddito e dai timori per le possibili riduzioni dei livelli occupazionali

In tale quadro, i servizi di polizia giudiziaria devono essere orientati al monitoraggio della rete e all'intensificazione dell'attività di prevenzione.

Al riguardo, è ribadito il ricorso ai canali di cooperazione internazionale di polizia e alle attività di intercettazione preventiva.

3. CENTRALI OPERATIVE

La Centrale Operativa, oltre a esercitare il proprio ruolo di coordinamento e controllo di tutte le attività di prevenzione generale poste in essere sul territorio, partecipa attivamente alla fondamentale azione di rassicurazione sociale, garantendo ai cittadini un'assidua e puntuale attività di informazione.

[7] Cfr. f.n. 22/99-1, datato 24 marzo 2020, dell'Ufficio Criminalità Organizzata del Comando Generale e f.n. 8/11-1-2020 "R", datato 2 aprile 2020, dell'Ufficio Operazioni del Comando Generale.

Al riguardo, gli operatori di Centrale devono:

- disporre dei *vademecum* dal Ministero dell'Interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove reperire le risposte da fornire ai cittadini, suddivise per aree tematiche, evitando di indirizzare l'utente alla ricerca di informazioni per il tramite della rete internet;
- in caso di contatti tramite mail, utilizzare il format reso disponibile dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, da adeguare all'effettiva richiesta del cittadino;
- qualora la domanda non rientri nella casistica redatta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, invitare il cittadino a prendere contatti con la più vicina Stazione Carabinieri, anche al fine di verificare l'eventuale presenza di ulteriori direttive a carattere locale.

4. APERTURA AL PUBBLICO DELLE STAZIONI CARABINIERI[8]

Le stringenti misure di profilassi adottate su tutto il territorio nazionale hanno determinato il minore afflusso di cittadini presso le caserme dell'Arma e la contestuale necessità di accrescere la proiezione esterna dei Reparti, funzionale al controllo del rispetto dei provvedimenti emanati del Governo e dagli Enti locali.

Conseguentemente, i Comandanti Provinciali possono rideterminare, in via di eccezione, gli orari di apertura delle Stazioni Carabinieri, anche riducendo il volume giornaliero previsto per la fascia assegnata[9]. I provvedimenti - assunti all'esito di un'attenta valutazione delle singole realtà operative, considerata la precipua finalità di accoglienza (e non di emergenza) del servizio di ricezione del pubblico, che deve essere sempre garantito per ogni Reparto - devono essere preventivamente comunicati ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni interessati, precisando la temporaneità e la finalità della misura, dandone, poi, adeguata informazione all'utenza.

I Comandanti di Legione sovrintendono alle manovre.

[8] Cfr. Pacchetto d'ordini nr. 14 datato 24 marzo 2020.
[9] Circolare n. 446/135-55-33-342, datata 20 dicembre 2018, dell'Ufficio Ordinamento del Comando Generale.

5. ASSETTI DI COMANDO E CONTROLLO DI VERTICE

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri integra le funzioni di Stato Maggiore di Vertice e Comando Operativo delle forze.

Al fine di preservare la continuità nell'azione di comando, 35 unità appartenenti alle articolazioni organizzative strategiche - Sala operativa, Nucleo Cifra, Reparto autonomo, Centro Sicurezza telematica e Ufficio Reti - sono state dislocate in isolamento, in località a minore incidenza epidemica.

6. ESIGENZE DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Per sostenere l'efficienza dei Reparti dell'Arma a fronte di un'eventuale diffusione critica del COVID-19, al fine di salvaguardare la capacità di intervento dei Reparti della 2^ Brigata Mobile per esigenze di ordine pubblico[10], è stato costituito un contingente dislocato, in isolamento, presso la sede del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri.

Pari provvedimento è stato adottato per un'aliquota operativa del Gruppo d'intervento Speciale (GIS).

Contestualmente, i Reggimenti e i Battaglioni della 1^ Brigata Mobile hanno costituito propri distaccamenti[11], ridislocati presso le sedi degli Istituti di formazione, favorendo le misure di distanziamento.

7. SERVIZI DI TUTELA[12]

I militari dell'Arma impiegati nei servizi di protezione e scorta prestano la massima attenzione ai contatti assunti dal soggetto tutelato, evitando l'interazione con terzi individui, senza compromettere le esigenze di sicurezza.

In caso di contagio di un militare del dispositivo tutorio o del soggetto tutelato, il personale può essere sostituito con unità, anche non specializzate, di adeguata professionalità, avuto riguardo all'eccezionalità della situazione. Il Comandante

[10] Cfr. f.n. 1214/66-1-2020, datato 23 marzo 2020, dell'Ufficio Operazioni del Comando Generale.
[11] Cfr. f.n. 1214/66-4-2020, datato 23 marzo 2020, dell'Ufficio Operazioni del Comando Generale.
[12] Cfr. Pacchetto d'ordini nr. 7 dell'8 marzo 2020.

Provinciale deve preventivamente informare la personalità e la Prefettura, preavvisando il Comando Generale.

8. SVOLGIMENTO DA REMOTO DELLE UDIENZE DI CONVALIDA[13]

Le Autorità giudiziarie hanno richiesto di effettuare le udienze di convalida degli arresti in flagranza di reato negli uffici della polizia giudiziaria, tramite videoconferenza[14], avvalendosi di collegamento internet e applicazioni *Skipe for Business* o *Teams*.

I Comandanti dei Reparti fino a livello Comando Compagnia possono soddisfare tale esigenza:

- individuando i locali per lo svolgimento delle udienze di convalida da remoto e prevedendo lo svolgimento delle attività nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste (distanza sociale e sanificazione dei locali dopo l'udienza). Laddove il numero degli arrestati non consenta lo svolgimento dell'udienza da remoto per mancanza di adeguati spazi, è necessario rappresentare all'A.g. giudicante l'esigenza di procedere nelle modalità ordinarie;
- utilizzando i *tablet* dotati di connessione internet, distribuiti per l'esigenza a livello Comando Compagnia/Reparto Territoriale nonché Nucleo Radiomobile di Gruppo/Reparto Operativo dall'Ufficio Sistemi Informativi del Comando Generale, con i quali effettuare la videoconferenza avvalendosi di applicazioni *Skype for business* o *Teams*;
- richiedendo agli Uffici giudiziari linee internet esterne e pc da utilizzare per l'esigenza. La Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia è stata interessata nel senso;

Al riguardo:

- le Cancellerie dei Tribunali devono curare, come di consueto, le operazioni di verbalizzazione;
- i provvedimenti conseguenti le udienze di convalida devono essere inoltrati via *pec* al Comando Arma interessato, per la successiva restituzione con lo stesso mezzo.

[13] Cfr. f.n. 13651/4494-3 "P" di prot., datata 18 marzo 2020, dell'Ufficio Operazioni del Comando Generale.

[14] L'art. 2 del Decreto Legge 8 marzo 2020, n.11, al fine di contenere gli effetti della diffusione del COVID-19, prevede che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, venga assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

9. COLLOQUI TELEFONICI PER I DETENUTI SOTTOPOSTI AL REGIME SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 41 *BIS* DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO[15]

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha chiesto, in via eccezionale e limitatamente al periodo di emergenza sanitaria, di consentire ai familiari dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario lo svolgimento del previsto colloquio telefonico presso il presidio Carabinieri prossimo ai Comuni di residenza, qualora non sede di un Istituto penitenziario.

Il provvedimento mira a mitigare l'effetto delle misure di profilassi, che non consentono ai familiari il raggiungimento dei luoghi di reclusione per lo svolgimento dei colloqui diretti. Al riguardo, si prevede che:

- il Comando interessato sia preavvertito con congruo anticipo dall'Istituto penitenziario di riferimento, concordando il giorno e l'ora del colloquio, evitando concentrazioni di persone;
- a ciascun colloquio, della durata di non più di 10 minuti con cadenza quindicinale, siano ammessi non più di due familiari, che dovranno presentarsi presso il Reparto Carabinieri, già muniti di D.P.I. (*mascherina e guanti*), con esclusione di minori;
- il personale dell'Arma sia assistito da unità della Polizia penitenziaria per facilitare le operazioni nel rispetto degli adempimenti già in vigore (*identificazione del familiare, ricezione dell'atto di ammissione al colloquio, ecc.*).

Il colloquio può essere svolto preferibilmente in un locale del Reparto ordinariamente non adibito ad attività d'ufficio (es. sale convegno) e, comunque, avendo cura di non lasciare all'interno della stanza atti o materiale sensibile.

La documentazione delle operazioni rilasciata dalla Polizia penitenziaria deve essere trattenuta agli atti del Reparto e l'avvenuto colloquio deve formare oggetto di segnalazione interna.

[15] Cfr. f.n. 1214/16-47-1-2020, datato 30 marzo 2020, dell'Ufficio Operazioni del Comando Generale.

10. SOGGETTI SOTTOPOSTI A OBBLIGO DI PRESENTAZIONE PRESSO GLI UFFICI DI POLIZIA[16]

Nel quadro generale delle misure di contenimento della diffusione del fenomeno epidemico, al fine di limitare le possibili fonti di contagio, si ritiene opportuno evitare, per quanto possibile, il contatto tra i militari e le persone sottoposte, a qualsiasi titolo, all'obbligo di presentazione presso i Reparti dell'Arma.

Al riguardo, i Reparti dipendenti, sino a nuovo ordine, devono utilizzare il modello del Registro OP/7, all'uopo modificato, per l'attestazione dell'avvenuta presentazione delle persone sottoposte all'obbligo. Il Registro individua con certezza il militare operante, in capo al quale resta fermo l'obbligo di identificare il soggetto gravato dalla misura, anche per conoscenza diretta.

I Comandanti provinciali informano i Presidenti di Corte d'Appello, i Presidenti di Tribunale, i Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza, i Procuratori Generali e i Procuratori della Repubblica che, ove nulla osti, la nuova modalità di certificazione del controllo avrà decorrenza immediata.

Restano invariate le modalità di custodia del Registro a disposizione dell'Autorità cui compete l'applicazione della misura.

11. MISSIONI ALL'ESTERO[17]

Il **personale da impiegare** nei Teatri Operativi nell'ambito delle Operazioni fuori dai confini nazionali sotto **OPCOM-COI**[18], ottenuta l'idoneità sanitaria per l'impiego all'estero secondo le procedure in vigore ed effettuato la prevista profilassi vaccinale19, dovrà, 48 ore prima della partenza per la missione, sostenere presso la competente Infermeria Presidiaria le procedure di screening, di seguito indicate:

a) anamnesi dei 14 giorni precedenti lo screening (firmata dall'interessato in presenza dell'Ufficiale medico) con le seguenti decisioni in caso di:

[16] Cfr. f.n. 1280/66-1-1987 dato 6 aprile 2020 dell'Ufficio Operazioni del Comando Generale.
[17] Cfr. Pacchetti d'ordini nr. 4 e 14 del 29 febbraio e 24 marzo 2020.
[18] OPCOM – COI – Legge n.1452/2016 e successivi atti di indirizzo degli organi parlamentari.
[19] Cfr. Circ. nr. 42/28-1/2017-Sa datata 08 settembre 2017 della Direzione di Sanità del Comando Generale dell'Arma.

- “contatti stretti”: esclusione dalla lista d’imbarco e sorveglianza sanitaria secondo le disposizioni contenute nell’8° pacchetto d’ordini;
- soggiorno in aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle autorità sanitarie delle Regioni di pertinenza, nelle aree della Cina interessate dall’epidemia e nelle aree del mondo di conclamato contagio: se sono trascorsi meno di 14 giorni, esclusione dalla lista d’imbarco con applicazione della “permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva” (per gli alloggiati in caserma in apposita camera predisposta);

b) visita medica da parte dell’Ufficiale medico con le conseguenti decisioni in caso di:

- sintomatologia specifica per sospetta infezione da COVID-19 (T° 37,5, mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia influenzale/simil COVID-19/polmonite), esclusione dalla lista di imbarco, “temporanea non idoneità al s.m.i.” e avvio delle procedure in sicurezza (con temporaneo alloggiamento in apposita area distinta dall’Infermeria che dovrà essere comunque sanificata) di accertamento presso idonea struttura sanitaria civile;
- visita medica negativa, compilazione da parte dell’Ufficiale medico dell’*Health Certificate*.

Ove l’anamnesi e la visita medica diano esito negativo, il militare, munito del certificato, dovrà affluire, entro 12 ore prima della partenza del velivolo, presso l’aeroporto di Pratica di Mare, per essere sottoposto a tampone faringeo per COVID-19, presso l’*Aerial Port of Embarkation* (APOE), allestito presso l’aeroscalo.

In caso di positività saranno avviate le procedure previste per l’infezione da COVID-19, mentre in caso di negatività verrà definitivamente dato corso all’imbarco.

Per il **rientro in Patria** si osserveranno le seguenti procedure di screening:

a. anamnesi dei 14 giorni precedenti, raccolta presso le sedi d’impiego in Teatro, firmata dall’interessato in presenza dell’Ufficiale medico con le seguenti decisioni in caso di :
   - “contatti stretti” con casi confermati da covid-19: applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva da parte delle autorità presenti in teatro in attesa dell’esecuzione del tampone faringeo;

- soggiorno nelle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle autorità sanitarie locali risultate interessate dall'epidemia ovvero delle aree di conclamato contagio: applicazione della misura della quarantena fiduciaria con sorveglianza attiva. In presenza di condizioni ostative, si applicheranno misure alternative di efficacia equivalente da parte delle autorità sanitarie presenti in Teatro in attesa del tampone faringeo.

Ove il tampone dia esito:

- **negativo**, l'interessato rientrerà in patria con le dovute precauzioni e DPI, continuando la misura quarantenaria e i controlli periodici disposti dal MINSAL;
- **positivo**, l'interessato rientrerà in patria con volo dedicato in alto biocontenimento.

b. visita medica da parte dell'Ufficiale medico:

- in caso **sintomatologia specifica** per sospetta infezione da COVID-19 (T° 37,5, mal di gola, rinorrea, *difficoltà respiratoria e sintomatologia influenzale/simil COVID-19/polmonite*), il militare deve essere indirizzato presso idonea struttura sanitaria in Teatro per l'esecuzione del tampone.

  Ove quest'ultimo dia esito:

  - **negativo**, l'interessato rientra in Patria con le dovute precauzioni e indossando i DPI, continuando la misura quarantenaria e i controlli periodici disposti dal Ministero della Salute;
  - **positivo**, il militare rientra in Patria con volo dedicato in alto biocontenimento.

  Ove non sia possibile dar luogo al tampone, il militare deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria in luogo idoneo per 14 giorni.
- **sintomatologia e anamnesi negative** il militare può rientrare in Patria.

Il personale da impiegare in missioni all'estero per la partecipazione a **corsi/seminari o in attività di cooperazione bilaterale o comunque per periodi superiori a 15 giorni**, ottenuta l'idoneità sanitaria all'impiego all'estero secondo le procedure in vigore ed effettuata la profilassi vaccinale eventualmente prevista[20]:

[20] Circ. nr. 42/28-1/2017-Sa datata 8 settembre 2017 della Direzione di Sanità del Comando Generale dell'Arma.

- è sottoposto ad anamnesi e visita, da effettuarsi 48 ore prima della partenza per la missione, presso la competente Infermeria Presidiaria, con le modalità previste nella precedente tipologia di operazione e la compilazione dell'*Health Certificate*;
- per il rientro in Patria, osservare le disposizioni già previste dalla Direzione di Sanità del Comando Generale[16].

Tutto il personale in rientro da qualsivoglia attività all'estero è posto in isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria da parte delle Infermerie presidiarie presso i luoghi di dimora o reparti di accasermamento.

L'Ufficiale medico visitatore, al termine di ciascuna procedura di *screening*, consegna al militare un certificato da esibire, in fase di immissione in T.O., se richiesto, all'organismo internazionale competente o alla nazione ospitante ovvero al rientro in Patria, alla propria Infermeria.

Ogni attività sanitaria nei confronti del personale è preceduta da un'adeguata informazione sulle modalità, finalità, procedure e complicanze, acquisendo il consenso informato dell'interessato.

Il personale che partecipa a qualsiasi titolo al processo di *screening* in Patria e in Teatro Operativo utilizza correttamente i DPI per la protezione delle vie aeree, al fine di evitare possibilità di contagio.

1. PRESTAZIONE DEL LAVORO E ASSENZA DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE[1]

I Decreti Legge n.9 del 2 marzo 2020 e n.18 del 17 marzo 2020 hanno introdotto **misure straordinarie di prestazione del lavoro** e di **assenza dal** servizio, applicabili al personale militare in relazione all'esigenza di **contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, riepilogate nella circolare della Direzione Generale per il Personale Militare[2].

In particolare, il provvedimento prevede:

- il ricorso al "lavoro agile", già introdotto dai DPCM dell'8 e dall'11 marzo 2020, per l'intera durata del periodo emergenziale e con modalità semplificate per tutte le pubbliche amministrazioni;
- nuovi e temporanei istituti che disciplinano forme di assenza dal servizio del personale che si affiancano a quelli ordinari già previsti (già compendiati sulla Pubblicazione C-14), finalizzati alla gestione delle situazioni conseguenti al contingente stato emergenziale con speciale riferimento alle esigenze di tutela della genitorialità e/o di soggetti con disabilità;
- una particolare "dispensa temporanea"[3] dal servizio (licenza straordinaria non computabile, equiparata, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato), esclusivamente riferita al personale delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

  Tale provvedimento viene adottato dal Comandante di Corpo, anche ai soli fini precauzionali e in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, nel rispetto delle preminenti

[1] Cfr. f.n. 155/8-1-2016, datato 22 marzo 2020, dell'Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare del Comando Generale.
[2] Circolare n. M_D GMIL REG2020 0123560, datata 20 marzo 2020, della Direzione Generale per il Personale Militare.
[3] Art. 87, comma 6 del D.L. 18 del 17 marzo 2020.

esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, sentito, laddove ritenuto necessario/possibile, il medico competente (o, in caso di urgenza, il Direttore dell'Infermeria presidiaria);

- la ratifica dei provvedimenti sanitari per le casistiche di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n.9/2020 (ovvero malattia, quarantena, permanenza domiciliare da Covid-19) con la licenza straordinaria non computabile nel limite annuo dei 45 giorni, considerando il periodo come servizio prestato a tutti gli effetti[4].

In particolare, per quanto concerne **le misure straordinarie di assenza** dal servizio del personale, il Comandante di Corpo:

- sentito, laddove ritenuto necessario/possibile, il medico competente (o, in caso di urgenza, il Direttore dell'Infermeria presidiaria), anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio contagio dei militari, adotta un provvedimento di "*temporanea dispensa dal servizio con licenza straordinaria non computabile nel limite dei 45 gg annui*", ferma restando la valutazione della necessità di preservare le esigenze di funzionalità complessiva dei reparti e di ciascuna unità organizzativa;
- concede una "*licenza straordinaria per gravi motivi non computabile nel limite dei 45 gg annui*", in presenza di provvedimenti sanitari per militari affetti da COVID-19, in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza, ovvero con disabilità grave riconosciuta[5], immunodepressione, situazioni post patologia oncologica o terapie salvavita in corso;
- ha facoltà di giustificare le assenze del personale, in caso di provvedimenti delle Autorità governative implicanti, per i militari, l'impossibilità di raggiungere la sede di servizio, qualora non oggetto di deroghe. Tali assenze sono equiparate al servizio prestato a tutti gli effetti di legge;
- *per la tutela della genitorialità*, può concedere::
    - 15 giorni di congedo parentale "straordinario" con retribuzione al 50% non computabile nei 45 giorni, per il personale con figli fino a 12 anni, complessivamente riconosciuti a entrambi i genitori, che possono fruirla

[4] Art. 86, comma 7 del D.L. 18 del 17 marzo 2020.
[5] Cfr. art. 3, Legge 104/1992.

alternativamente, anche in modo frazionato o convertendo eventuale congedo parentale "ordinario" già utilizzato in relazione all'emergenza, per il periodo di sospensione delle attività didattiche, a condizione che l'altro genitore non fruisca già di strumenti analoghi;

- un congedo parentale straordinario senza retribuzione e contributi - spettante a entrambi i genitori - per il personale con figli tra i 12 e i 16 anni, per il periodo di sospensione delle attività didattiche, a condizione che l'altro genitore non fruisca già di strumenti analoghi[6];

In alternativa al congedo parentale "straordinario" con retribuzione al 50%, solo per il personale "*impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica*" i militari possono presentare direttamente all'INPS la richiesta per l'ottenimento di un bonus di 1000 euro per i servizi di baby-sitting[7], in ragione della chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;

– *per l'assistenza a persone con disabilità grave*, può:
  - concedere ulteriori 12 gg di permesso, per il bimestre marzo – aprile, in aggiunta ai 3 mensili[7];
  - prevedere forme di lavoro agile per il personale con disabilità grave[8] o che ha, nel proprio nucleo familiare, un soggetto convivente in tale condizione, usufruibile fino al 30 aprile 2020, solo qualora compatibile con le specifiche mansioni dell'interessato o con il particolare compito attribuito, ferma restando la necessità di salvaguardare la piena funzionalità di tutte le unità organizzative;
  - 15 gg di congedo parentale "straordinario", con retribuzione al 50%, per l'assistenza a figli disabili di qualsiasi età e fino alla chiusura degli istituti scolastici.

[6] Art. 23 e 25 del Decreto Legge 18/2020.
[7] Art. 33 L. 104/1992.
[8] Art. 3, co. 3, L. 104/1992.

2. ORARIO DI SERVIZIO[9]

I Comandanti di Reparto devono adottare soluzioni organizzative, nell'ambito dei luoghi di lavoro, per favorire la distribuzione del personale, diradare i contatti interpersonali e limitare le occasioni di esposizione a rischio di contagio. Al riguardo, i responsabili delle:

a. unità organizzative il cui **orario di servizio è articolato su cinque giorni lavorativi** devono ripartire il personale in due inderogabili aliquote fisse, da alternare su 6 giorni lavorativi, con orario 8.00-20.30[10], tenuto conto dell'orario settimanale di 36 ore e della durata del turno giornaliero non superiore a 12 ore. Il Comandante di Corpo, fatto salvo il necessario contingentamento per le predette finalità di prevenzione, può:
   - adeguare le disposizioni secondo necessità, con flessibilità, adottando idonee misure di cautela, in ragione dei peculiari compiti svolti da talune articolazioni (a titolo di esempio, i centralini telefonici, le sale situazioni, i sistemi informativi);
   - impiegare le unità, se del caso, anche nelle giornate festive, facendo ricorso al lavoro straordinario, da non segnalare nel monte ore dedicato al personale impiegato esclusivamente in servizi operativi esterni su strada di ordine e sicurezza pubblica, connessi con l'emergenza epidemica;
   - valutare l'esigenza di attivare il nucleo risposta cui corrispondere la connessa indennità.

   La nuova articolazione del servizio, da registrare su "Memoriale del Servizio" /A15 previa reimpostazione degli applicativi, non modifica le spettanze di giorni di licenza;

b. **altre unità organizzative**, sino ai minori livelli ordinativi, devono adottare idonee soluzioni organizzative che favoriscano la distribuzione del personale, limitando la diffusione dei contatti nei servizi (a titolo di esempio, non attuando la rotazione degli equipaggi nei servizi esterni).

[9] Cfr. Pacchetto d'ordini nr.8, 9 e 12 rispettivamente dell'11, 13 e 15 marzo 2020.
[10] Comprensivo della fruizione del trattamento alimentare gratuito.

3. LICENZE[11]

In ragione della contingente situazione emergenziale e delle misure adottate dal Governo allo scopo di prevenire e mitigare il diffondersi del virus Covid-19, si dispone per il **personale sanitario**, la sospensione della fruizione di periodi di licenza ordinaria e speciale (recupero festività soppresse).

La disposizione si rende necessaria al fine di garantire la funzionalità delle strutture sanitarie dell'Arma - anche in ragione dell'accresciuto carico di lavoro derivante all'adozione delle specifiche misure di profilassi connesse con la situazione epidemiologica - nonché i necessari concorsi richiesti in ambito interforze/interistituzionale e il potenziamento del servizio medico nelle zone maggiormente colpite.

Eventuali licenze straordinarie dovranno essere preventivamente concordate dalle autorità concedenti con il Direttore di Sanità del Comando Generale.

Per il **restante personale**, la concessione delle licenze ordinaria e speciale (recupero festività soppresse) dovrà tenere conto della necessità di garantire l'efficienza dei servizi istituzionali e la continuità della catena di comando, avuto riguardo alla situazione di emergenza sul territorio nazionale.

Circa il luogo ove fruire la licenza, si evidenzia che il DPCM del 22 marzo 2020, sancisce il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

In particolare gli **spostamenti** dei militari sul territorio nazionale sono possibili laddove sussistano:

a. **comprovate esigenze lavorative**, ricorrenti qualora sia necessario raggiungere:
   - la sede di servizio da un domicilio abituale[12], su distanze brevi (pendolarismo quotidiano);

[11] Cfr. Pacchetti d'ordini nr.7 e 8 rispettivamente dell'8 e 11 marzo 2020.
[12] Ovvero da altro luogo di stabile dimora.

– il proprio domicilio o rientrare nella sede di servizio, in applicazione di taluna delle "*misure straordinarie in materia di prestazione del lavoro e di assenza dal servizio*" introdotte dai decreti legge nr. 9 del 2 marzo 2020 e nr. 18 del 17 marzo 2020;

b. ragioni di **assoluta urgenza**, individuabili in un'ampia serie di circostanze non suscettibili di compiuta esemplificazione, nelle quali lo spostamento verso (o da) altra località del territorio nazionale è dovuta ad adempimenti oggettivi non rinviabili e non delegabili attinenti alla sfera familiare e/o personale, ovvero discendenti da obblighi sanciti da specifici provvedimenti del giudice o da istituti giuridici per la tutela della genitorialità e l'assistenza ai disabili, già vigenti;

c. **motivi di salute**, rinvenibili in esigenze diagnostiche e/o di cura riferibili alla propria persona (quelle di propri congiunti si collocano eventualmente tra le qualificate "*ragioni di assoluta urgenza*").

Relativamente a spostamenti conseguenti alla concessione/fruizione di taluna delle misure straordinarie introdotte dalla richiamata normativa d'urgenza, ovvero di istituti della normativa previgente, la relativa documentazione potrà essere prodotta a corredo dell'autocertificazione prevista per qualsiasi spostamento. Nei rimanenti casi la sussistenza di circostanze che legittimino lo spostamento sul territorio nazionale è oggetto di autocertificazione.

In tale quadro nel modello della lettera di licenza[13] è stato inserito il formale richiamo alle limitazioni vigenti, coerente con la responsabile, personale, valutazione in capo al militare del ricorrere delle condizioni che consentono di derogare alle restrizioni in materia di spostamenti. A tal fine, non rileva l'eventuale indicazione (nell'istanza di licenza) di un luogo di fruizione del beneficio diverso dalla sede di servizio.

4. VITA DI CASERMA E FRUIZIONE DEI SERVIZI[14]

L'organizzazione della vita di caserma e la fruizione dei servizi sono state regolate in aderenza alle misure restrittive di profilassi disposte dalle Autorità di Governo.

[13] Presente nel sistema informatico.
[14] Cfr. Pacchetti d'ordini nr.7 e 9 datati 8 e 13 marzo 2020 e f.n. 1214/16-34-2020, datato 24 marzo 2020.

L'**accesso in caserma** è consentito al solo personale militare in servizio e al personale civile della Difesa per motivi di servizio, nonché ai familiari e ospiti dei fruitori di alloggi di servizio. E' sospeso l'accesso ai militari in congedo, agli ospiti militari/civili, nonché agli addetti di aziende esterne ritenuto non indispensabile ai fini del funzionamento istituzionale.

Nelle sedi di "**grandi comunità**"[15], il personale all'ingresso provvede a controllare la temperatura corporea a coloro che accedono, impiegando termometri a infrarossi.

La **presenza dei cittadini nelle sale d'attesa** e negli uffici deve essere contingentata avuto riguardo alle dimensioni dei locali e garantendo la distanza interpersonale di un metro.

I militari che si avvalgono di **mezzi pubblici o comunque di trasporto collettivo**, all'arrivo in caserma devono lavarsi accuratamente le mani ovvero disinfettarle con soluzioni alcoliche.

Presso le **infermerie presidiarie** è sospesa l'erogazione di consulenze specialistiche in convezione.

Le attività connesse con la **fruizione del vitto** proseguono previa comunicazione ai Prefetti[16], in quanto funzionali alle attività operative[17], dovendo garantire al personale un adeguato apporto calorico per svolgere i servizi d'istituto.

Per l'attività svolta dalle società che assicurano il servizio di catering per l'Arma, il Reparto Autonomo del Comando Generale ha informato i Prefetti delle province ove hanno sede legale le ditte interessate.

Per quanto attiene all'allestimento delle sale mensa, i Comandanti di Reparto devono:

- adottare, d'intesa con il gestore del servizio, misure organizzative[18], finalizzate a prevedere una fruizione contingentata del servizio, avuto riguardo alle dimensioni dei locali[19];

[15] Comando Generale, G.U., Comandi Legione, Istituti di Formazione, Reggimenti, Battaglioni.
Per l'Organizzazione territoriale la distribuzione dei termometri è stata estesa sino a livello Comando Provinciale.
[16] Art. 1, lett. d) del DPCM 22 marzo 2020.
[17] Le Forze di polizia sono servizio pubblico essenziale ai sensi dell'Art. 1 della Legge 12 giugno 1990 n. 146.
[18] A titolo di esempio, la collocazione dei tavoli e dei posti per ciascuna tavola deve essere configurato per garantire la minore interferenza tra gli utenti.
[19] Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 e art. 1 c.1 n.2 del DPCM 11 marzo 2020.

– sospendere gli accessi per civili e ospiti a pagamento.

Sono **sospese/i**:

– le attività presso gli **impianti sportivi**[20];

– i **servizi alla persona**[21] (barbieri, parrucchieri, estetisti, calzolerie, sartorie)**.** Il servizio di **lavanderia**[22] è consentito in quanto funzionale ad assicurare la continuità delle attività operative[11], previa comunicazione ai Prefetti[23] e solo in presenza di condizioni strutturali o organizzative che consentano l'accesso con modalità contingentate per il rispetto della distanza interpersonale di un metro[24];

– le attività di **bar/ristorazione**. La fruizione dei distributori self-service di snack[25] è consentita previa comunicazione ai Prefetti[20] e adozione di misure organizzative tali da garantire il distanziamento sociale tra i fruitori.

L'apertura di **cappelle** e **luoghi di culto** è condizionata all'adozione delle misure organizzative volte a evitare assembramenti di persone, anche nelle aree prossime, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da garantire agli utenti la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di un metro[26].

L'**uso degli ascensori** è consentito nei casi in cui le dimensioni della cabina consentano il rispetto della distanza minima interpersonale di un metro.

I **servizi educativi per l'infanzia** sono sospesi[27].

5. RICEZIONE DEL PUBBLICO PRESSO LE STAZIONI CARABINIERI[28]

Il militare di servizio di caserma, interagisce con l'utenza:

– nelle sedi munite di box, attraverso la parete divisoria in vetro, curandone la pulizia al termine dell'orario giornaliero di apertura al pubblico;

[20] Art. 1 lett. s) del DPCM 8 marzo 2020 in combinato disposto con l'art. 1 del DPCM 9 marzo 2020.
[21] Art. 1 c.1 n.3) del DPCM 11 marzo 2020.
[22] Art. 1 c.1 n.3 del DPCM 11 marzo 2020 e art. 1 lett. o) del DPCM 8 marzo 2020 in combinato disposto con l'art. 1 del DPCM 9 marzo 2020 e l'art. 1 lett. d) del DPCM 22 marzo 2020.
[23] Art. 1, lett. d) del DPCM 22 marzo 2020.
[24] Allegato 1, lett. d) del DPCM 8 marzo 2020.
[25] Allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020 in combinato disposto con l'art. 1 lett. d) del DPCM del 22 marzo 2020.
[26] Art. 1, lett. i) del DPCM 8 marzo 2020 in combinato disposto con l'art. 1 del DPCM 9 marzo 2020.
[27] Art. 1, lett. h) DPCM 8 marzo 2020.
[28] Cfr. Pacchetto d'ordini nr.2 e 8 del 25 febbraio e 11 marzo 2020.

– nelle sedi prive di box, prioritariamente tramite l'impianto citofonico. Se tale contatto non è sufficiente a soddisfare l'esigenza e l'utente non indossa una propria mascherina, nell'ammetterlo in caserma, è necessario indossare la mascherina, avendo cura, al termine dell'orario giornaliero dell'apertura al pubblico, o all'esigenza, di sanificare le superfici degli arredi d'ufficio interessati.

E' necessario, in ogni caso:

– contingentare il flusso degli accessi di cittadini nelle sale di attesa e negli uffici, in modo da garantire la distanza interpersonale di un metro;
– collocare dispenser di gel disinfettanti per le mani a disposizione dell'utenza.

E' opportuno incentivare il sistema di **denuncia via web**, quale valido strumento per limitare i tempi di permanenza all'interno delle Caserme dell'Arma.

6. FUNZIONALITÀ DELLE CENTRALI OPERATIVE[29]

Qualora sia stata accertata la positività al COVID-19 di un militare effettivo alla Centrale Operativa, i locali devono essere sanificati, prevedendo che l'operatore di turno, nel corso delle operazioni, indossi la tuta contenuta nei Kit NBC, nonché gli occhiali e la mascherina FFP3, distribuiti dai Comandi di Legione alle unità operative.

7. VISITE E ISPEZIONI AI REPARTI[30]

Le visite periodiche ai Reparti[31] e le attività di istruzione settimanale in favore del personale[32] sono sospese.

Le attività ispettive ai Reparti e ai servizi esterni devono essere intensificate, avendo a riferimento il prioritario obiettivo di vicinanza al personale, nonché di verifica delle attività e di conoscenza delle situazioni locali.

[29] Cfr. Pacchetto d'ordini nr. 8 e 10 dell'11 e 14 marzo 2020.
[30] Cfr. Pacchetto d'ordini nr. 10 del 14 marzo 2020.
[31] Di cui alla circolare n. 16/1-44-2003 "R" del 22 maggio 2008, dell'Ufficio Operazioni del Comando Generale.
[32] Di cui alla circolare n. 312/3-1-1986 del 17 luglio 1987, dell'Ufficio Addestramento e Regolamenti del Comando Generale.

8. ATTIVITÀ ADDESTRATIVE[33]

Le attività presso le Scuole e gli Istituti di formazione dell'Arma dei Carabinieri sono sospese.

9. ATTIVITÀ DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE[34]

I delegati svolgono prioritariamente la propria attività in sede.

I Comitati di Presidenza si riuniscono laddove ricorrano eccezionali, comprovate e improcrastinabili esigenze, da valutare d'intesa con i Comandanti affiancati.

10. CERIMONIE[35]

Le cerimonie ufficiali, nonché le attività ludiche/sportive militari che comportino l'adunanza di un elevato numero di persone sono sospese.

Gli avvicendamenti in comando devono essere effettuati in ambiente ristretto senza prevedere lo schieramento di truppe.

11. CANALI DI INFORMAZIONE

Il personale può consultare tutte le disposizioni emanate, il quadro normativo di riferimento e la situazione sanitaria attraverso la consultazione delle aree appositamente attivate sul portale istituzionale "Leonardo", con visualizzazione degli aggiornamenti nella sezione "*Ultimissime*".

I militari sono tempestivamente informati delle iniziative adottate dal Comando Generale tramite l'invio di **mail**, indirizzate agli account di posta elettronica personali (nome.cognome@carabinieri.it), nonché **sms** in favore dei possessori di utenze di servizio ovvero riconducibili all'Arma.

[33] Cfr. f.n. 315/1-3, datata 8 marzo 2020, dell'Ufficio Addestramento e Regolamenti del Comando Generale.
[34] Cfr. f.n. 4/1-2 datato 12 marzo 2020 dell'Ufficio Rel. Sindacali e Rappresentanza Militare del Comando Generale.
[35] Cfr. Pacchetto d'ordini nr. 5 del 3 marzo 2020.

1. ATTIVITÀ DEL DATORE DI LAVORO[1]

Il Coronavirus configura un peculiare rischio biologico e, come tale, pone in capo ai Datori di Lavoro gli specifici obblighi previsti dal Cpo II, Titolo X, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Il Datore di Lavoro deve:

- acquisire tutte le informazioni disponibili sulle caratteristiche dell'agente biologico al quale sono potenzialmente esposti i propri militari lavoratori, anche attraverso la conoscenza delle disposizioni emanate dalle Autorità centrali, regionali e locali;
- valutare, avvalendosi del RSPP e del Medico competente, il rischio riconducibile all'esposizione al citato agente biologico con la conseguente individuazione di misure organizzative atte a limitarne gli effetti per il personale (a titolo di esempio, la sanificazione degli ambienti destinati alla ricezione del pubblico e delle camere di sicurezza ovvero degli automezzi di servizio). Particolare importanza assumono gli aspetti relativi alla sanificazione degli ambienti destinati alla ricezione del pubblico e delle camere di sicurezza, nonché degli automezzi;
- dotare i lavoratori dei DPI distribuiti dalla Direzione di Commissariato del Comando Generale;
- fornire, per mezzo del RSPP e del Medico competente, sulla base delle conoscenze acquisite e prima che il personale dipendente sia adibito a mansioni a rischio, informazioni ed istruzioni, in particolare sulle:
  - precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
  - misure igieniche da osservare, rifacendosi alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, diramate dall'Ufficio Operazioni e dalla Direzione di Sanità del Comando Generale;

[1] Cfr. Pacchetto d'ordini n.3 del 25 febbraio 2020.

- funzioni dei DPI, il loro esatto impiego e le corrette modalità per servirsene;

– lasciare traccia documentale delle attività informative in parola che possono essere delegate ai Dirigenti (Comandante Provinciale o Comandante di Compagnia distaccata);
– richiedere, attraverso Dirigenti e Preposti (Comandanti di Stazione), l'osservanza da parte dei singoli militari delle norme vigenti, nonché delle specifiche disposizioni emanate;
– aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR) sulla base della realtà locale.

Il "Compendio in materia di normativa antinfortunistica"[2] costituisce un valido ausilio per il Datore di Lavoro, con particolare riguardo alle schede relative a:

– "*Il coinvolgimento del lavoratore nel sistema prevenzionistico*";
– "*Informazione, formazione e addestramento*".

2. SANIFICAZIONE DELLE CASERME[3]

La **sanificazione** degli ambienti di lavoro è una prima misura di prevenzione, diffusamente richiamata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

I materiali necessari[4] sono approvvigionati direttamente da parte degli Enti/Distaccamenti, secondo i quantitativi ritenuti necessari, imputando le spese a *fondo scorta* e trattenendo agli atti tutta la documentazione giustificativa per il successivo ristoro.

Per l'estero, i Comandanti dei Contingenti Carabinieri approvvigionano i materiali per la sanificazione in loco, per il tramite del Centro Amministrativo d'Intendenza Interforze, ovvero in Patria, con il coordinamento e il supporto amministrativo della 2^ Brigata Mobile.

In via generale, per tutti gli **ambienti di lavoro** è necessario procedere di frequente al trattamento delle superfici, soprattutto quelle soggette a contatto diretto con la persona (***corrimani, pulsantiere, maniglie, ringhiere ecc.***).

In particolare, per quanto attiene a:

[2] Cfr. f.n.98/537-1-1994 di prot., datato 31 ottobre 2018, dell'Ufficio Logistico del Comando Generale.
[3] Cfr. Pacchetti d'ordine n.2, 3 e 5 del 25 febbraio e 3 marzo 2020.
[4] Alcool etilico, alcool isopropilico, candeggina, cloro, acido peracetico, rotoloni di carta assorbente, panni microfibra, amuchina.

- **box dei militari** di servizio alla caserma, al termine dell'orario giornaliero di apertura al pubblico si procede alla pulizia con alcool etilico (almeno al 60%) o candeggina, da utilizzare su carta assorbente usa e getta;
- **camere di sicurezza**, giornalmente durante i periodi di custodia dell'arrestato e comunque al termine del periodo detentivo, si procede al lavaggio con soluzione di acqua e candeggina, lasciandola agire per almeno 20 minuti prima del risciacquo;
- **autovetture**, si provvede all'igienizzazione con soluzioni costituite da 7 parti di alcool isopropilico e 3 parti di acqua distillata, in apposito nebulizzatore (non ad aria compressa). Il preparato deve essere cosparso sulle superfici con carta assorbente usa e getta, cristalli compresi, e lasciato agire per 20 minuti. L'abitacolo trattato può essere occupato dopo un periodo di aereazione non inferiore a 30 minuti. In caso di temporanea indisponibilità di uno dei prodotti, si può procedere alla pulizia delle superfici vetrate mediante panno morbido (*microfibra*) o carta usa e getta con soluzione di acqua distillata/demineralizzata e sapone liquido neutro. Non si devono utilizzare soluzione chimiche diverse per i veicoli dotati di componenti in policarbonato (vetri blindati, cellule di sicurezza, vetri antisfondamento), pena il loro danneggiamento irreversibile.
- **superfici stradali**, sono valide le modalità di lavaggio comuni (pulizia con detergenti, evitando la produzione di polveri e aerosol). La disinfezione delle strade con ipoclorito di sodio, ritenuta dannosa per l'uomo e per l'ambiente, deve essere limitata esclusivamente a interventi straordinari e integrativi alle pratiche convenzionali di pulizia stradale (previa adozione di idonei DPI da parte degli operatori, al fine di evitare l'esposizione ai vapori tossici e al possibile contagio da virus attraverso il rilascio di polveri o aerosol generati nel corso delle operazioni).

Le Prefetture, a seguito dell'autorizzazione del Ministero dell'Interno, hanno esteso i contratti di pulizia già in essere per le caserme.

I Comandanti di Reparto impartiscono le indicazioni al personale addetto alle pulizie circa i locali ritenuti maggiormente esposti, quali sale d'attesa, Uffici per la ricezione delle denunce, Uffici equipaggi, Centrali Operative.

3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI[5]

a. *Generalità*

Con la diffusione del fenomeno epidemico, l'Arma ha distribuito DPI facciali filtranti e mascherine chirurgiche[6] e FFP3.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità[7], nel fornire indicazioni circa l'uso razionale dei DPI per il contrasto al COVID-19, evidenzia che:

- l'uso della maschera rappresenta una delle possibili misure di prevenzione;
- l'uso esclusivo della maschera è insufficiente a garantire un adeguato livello di protezione, se non combinato con altre misure di prevenzione;
- indossare la maschera, se non indicato, causa un falso senso di sicurezza - che può far trascurare altre prassi di igiene - oltre che costi non necessari.

b. *Vestizione, svestizione e smaltimento dei DPI*

L'utilità e l'efficacia dei DPI è strettamente connessa con il corretto uso, segnatamente nelle fasi di:

- **vestizione**, nella **quale** il militare deve indossare la maschera sopra naso, bocca e mento, assicurandola con gli elastici/lacci sopra la testa in modo da renderla aderente al viso;
- **svestizione**: nella quale il personale, dopo aver rimosso i guanti, deve immediatamente lavarsi le mani con antisettico o gel alcolico. Di seguito, deve togliere la mascherina, avendo cura di toccare la superficie esterna e di ripetere la detersione delle mani.

Dopo essere stati utilizzati, i dispositivi:

- monouso, devono essere avviati allo smaltimento come rifiuti:
  - indifferenziati, in assenza di contaminazione, e inseriti nell'apposito contenitore identificabile;
  - ospedalieri trattati, presso le strutture sanitarie dell'Arma o i presidi sanitari civili, solo in caso di sicura contaminazione;

[5] Cfr. Pacchetto d'ordini nr. 13 del 17 marzo 2020, integrate con disposizioni del 1° aprile 2020.

[6] L'art. 34 del D.L. 2 marzo 2020, n.9 consente il ricorso alle *mascherine chirurgiche* quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari. Queste, pertanto, possono essere utilizzate anche dai militari dell'Arma impiegati nelle attività istituzionali.

[7] WHO reference number: WHIO/2019n-COV/IPC PPE_use/2020.1 del 27 febbraio 2020.

– riutilizzabili devono essere decontaminati.

E' necessario evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute.

c. *Uso dei DPI*

Tenuto conto di questi presupposti, l'uso dei DPI da parte degli operatori di polizia rappresenta una misura cui ricorrere dopo aver comunque perseguito le strategie primarie di prevenzione[8] e si concretizzi un potenziale contatto con l'agente lesivo rispetto al quale non ci sia altra possibilità di creare una efficace barriera protettiva.

Pertanto non è la tipologia del servizio che individua l'utilizzo dei DPI, bensì il verificarsi di una circostanza di rischio.

In particolare:

– l'utilizzo dei DPI è indicato in quelle situazioni operative che non consentono il rispetto del distanziamento sociale o nel caso di interventi per i quali è presumibile che possa concretizzarsi un reale rischio di esposizione mediante contatto diretto e inevitabile[9];
– qualora si debba procedere a sottoporre all'**alcoltest** il conducente di un veicolo, l'operatore deve indossare guanti monouso e mascherina (anche chirurgica), avendo cura di posizionarsi al fianco del soggetto controllato in modo da non essere investito da eventuali goccioline salivari e colpi di tosse rilasciati in fase di soffiaggio nel misuratore. Analoghe prescrizioni devono essere adottate nel caso di sottoposizione del conducente al pre-test per la ricerca dell'assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope;

  Ove l'interessato manifesti specifica sintomatologia da COVID-19, si provvederà a informare l'Autorità giudiziaria dell'impossibilità di procedere alle operazioni, richiedendo contestualmente l'intervento di personale del servizio sanitario.
– in caso di **supporto al personale sanitario** intervenuto nei confronti di un soggetto sospetto COVID-19, l'operatore provvede:

[8] Il rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro dagli individui o l'attenzione delle misure di contingentamento negli ambienti di lavoro.

[9] A titolo di esempio, assembramenti, manifestazioni, perquisizioni o controlli su soggetti in stato di agitazione, trasporto di soggetti di cui non è possibile conoscere la potenzialità infettiva all'interno di automezzi non dotati di divisorio tra vano posteriore e vano guida.

- a garantire meramente il contesto di sicurezza del personale sanitario senza alcun intervento sul soggetto con sospetta infezione;
- per eventuali azioni coercitive[10], a indossare idonei DPI, nonché il casco operativo con visiera[11];

– nei servizi di **vigilanza all'aperto**, a distanza interpersonale superiore al metro, l'utilizzo dei facciali filtranti e di mascherine chirurgiche non è indicato;
– nei servizi di vigilanza l'utilizzo dei DPI può essere indicato nel corso di spostamenti con l'autovettura, con due militari a bordo, alla distanza inferiore a un metro, considerando tuttavia che l'O.M.S. ritiene necessaria la distanza sociale dai soli individui con sintomi respiratori[12];
– negli **uffici**, l'uso dei DPI deve essere considerato eccezionale, una volta adottate le soluzioni organizzative che favoriscono il contingentamento del personale negli ambienti di lavoro, riducendone la concentrazione;
– per le attività di **ricezione del pubblico**, nelle sedi prive di box per il militare di servizio alla caserma, il DPI potrà essere utilizzato nel contatto diretto con l'utente, che non indossi una propria mascherina.

In tale quadro:

– l'uso indiscriminato dei DPI è inutile e determina il precoce esaurimento delle giacenze;
– in nessun caso, l'uso dei DPI deve indurre un appropriato senso di sicurezza, tale da portare il personale a comportamenti di superficialità, anche verso il pubblico.

I Comandi di Corpo, al solo fine di verificare le scorte, devono monitorare il consumo dei dispositivi per il quale, tuttavia, non è necessario che i militari redigano alcuna documentazione aggiuntiva, essendo sufficiente l'indicazione sugli ordini di servizio o con comunicazione verbale al Comandante di Reparto.

[10] Nei casi di intervento per azioni coercitive nei riguardi di soggetti con sospetta infezione da Covid-19, il militare deve indossare la mascherina facciale e il casco operativo con visiera.
[11] Il casco è dotato di 2 imbottiture di conforto che potranno essere lavate , con ciclo ordinario, dopo l'uso da parte del militare.
[12] WHO reference number: WHIO/2019n-COV/IPC PPE_use/2020.1 del 27 febbraio 2020.

La distribuzione di DPI deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. I militari addetti alla distribuzione devono avere l'accortezza di maneggiare i dispositivi indossando mascherina e guanti.

Il personale può utilizzare anche DPI reperiti in proprio, con esclusione di quelli sui quali siano stampati loghi pubblicitari non riferiti all'azienda produttrice.

d. Donazioni di DPI[13]

Il Comandante che riceve un'offerta di un privato intenzionato a donare DPI/prodotti igienizzanti in favore di un Reparto dell'Arma[14]:

- informa l'offerente circa le modalità della donazione[15], invitandolo a trattenere il materiale in attesa della definizione dell'accordo;
- avvisa la linea gerarchica e accerta l'assenza di controindicazioni sul conto del donante, la conformità del materiale alle disposizioni sanitarie vigenti e l'assenza di loghi, simboli ovvero denominazioni diversi da quelli del produttore o qualsivoglia forma di sponsorizzazione;
- in assenza di motivi ostativi, fa compilare al donante la prescritta modulistica, da inviare all'Ufficio Assistenza e Benessere del Personale del Comando Generale che valuta la richiesta, informando l'Ufficio Operazioni;
- comunica all'offerente l'avvenuta accettazione della donazione, ritirando il materiale per la successiva distribuzione;
- respinge il materiale recapitato direttamente ai Reparti senza preventive intese, rintracciando il mittente per l'attivazione dell'iter indicato.

4. RETE TELEMATICA

Per favorire l'attività di informazione al personale, è stata abilitata la comunicazione istantanea con l'applicativo *Skype for business*, tra il Comandante di Legione e i dipendenti Comandanti di Compagnia.

[13] Cfr. Pacchetto d'ordini n.13 del 17 marzo 2020.
[14] Circolare n. 1110/8-1-1983, datata 15 ottobre 2016, dell'Ufficio Operazioni del Comando Generale.
[15] Le donazioni di beni mobili devono essere indirizzate al FAPP che provvede a destinarli al Reparto individuato dal donante.

I Vice Comandanti, i Capi di Stato Maggiore e i Capi Ufficio Personale/OAIO/Logistico dei Comandi Interregionali/Legione possono ricorrere all'utilizzo dell'applicativo *Skype for business*, per le riunioni da remoto, effettuate in spazi temporali giornalieri di utilizzo, contingentati dall'Uffici Sistemi Informativi per evitare il congestionamento della rete[16].

Inoltre, è possibile realizzare collegamenti tra utenze mobili di servizio, a qualsiasi livello ordinativo, in modalità *Face-Time*, senza limiti di bundle.

I militari in possesso di utenze mobili "di servizio" e "non di servizio riconducibili all'Arma dei Carabinieri" usufruiscono della fornitura gratuita di 100 giga, per 30 giorni[17], avuto riguardo all'adesione della società TIM al programma "*Solidarietà digitale*" per l'emergenza COVID-19[18].

5. ULTERIORI PREDISPOSIZIONI LOGISTICHE

a. Mobilità

I Comandanti di Enti/Distaccamenti devono:

- prevedere che i mezzi dei Reparti dipendenti effettuino costantemente il pieno serbatoio dei mezzi attraverso l'uso di "fuel card/cedole carburanti", assicurando, nel contempo, scorte di combustibile mediante il completo rifornimento dei depositi carbolubrificanti;
- avviare contatti con i referenti locali delle principali case automobilistiche, per garantire puntuali e diretti interventi in caso di necessità, assicurando la continuità delle attività manutentive sui veicoli in ciclo logistico.

b. Uniforme

Al fine di rendere più agevole il lavaggio delle uniformi, il personale:

- impiegato nei servizi su strada, può utilizzare il maglione nero a "V" anche per i servizi esterni, al di sotto della giacca a vento o quale capo esterno;
- delle Stazioni e delle Tenenze impiegati nelle zone oggetto di specifiche restrizioni a seguito di ordinanze regionali/comunali, indossa nei servizi esterni la

[16] Cfr. f.n. 143/12-86-2018, datato 13 marzo 2020, dell'Ufficio Sistemi Informativi del Comando Generale.
[17] A partire dall'attivazione, richiesta entro il 31 marzo.
[18] Cfr. f.n. 130/94-56-15-1999, datato 13 marzo 2020, dell'Ufficio Reti del Comando Generale.

tuta operativa leggera non ignifuga[19].

Le uniformi in dotazione ai Carabinieri effettivi ai Nuclei/Sezioni/Aliquote Radiomobile, di recente introduzione in ciclo logistico, è costituita da capi idonei al lavaggio con ciclo domestico.

[19] Cfr. Pacchetto d'ordini n.5 del 3 marzo 2020.

1. MISURE DI PROFILASSI E PREVENZIONE[1]

L'art. 21 del Decreto Legge n. 9/2020 attribuisce ai servizi sanitari delle Forze di polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco la competenza a definire le misure precauzionali volte a tutelare la salute del personale.

L'articolo 182 del Codice dell'Ordinamento Militare prevede che, relativamente alle funzioni di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria, di cui all'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, le attività di istituto delle Forze Armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.

Le misure sanitarie per la gestione del personale asintomatico/sintomatico/caso confermato COVID-19[2] sono riepilogate nello specchio sinottico che segue.

→

[1] Cfr. Pacchetto d'ordini n.8 dell'11 marzo 2020 e f.n. 1214/16-24-2020 del 18 marzo 2020.
[2] Circolare n. M_D SSMD REG2020 0044243 del 10 marzo 2020.

<table>
<tr><td rowspan="2">MILITARE ASINTOMATICO</td><td>CONTATTO INDIRETTO</td><td>– Raccolta anamnestica, anche telefonica (dettagliate informazioni sulle modalità del contatto, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione).
– Prescrizione di automisurazione della temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera) e di monitoraggio sull'eventuale insorgenza di sintomatologia specifica per 14 giorni dal contatto indiretto.
L'Autorità sanitaria militare non concede provvedimenti sanitari contenitivi, né dispone sanificazione degli ambienti di lavoro.</td></tr>
<tr><td>CONTATTO STRETTO</td><td>– Raccolta anamnestica, anche telefonica (dettagliate informazioni sulle modalità del contatto ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione e dell'indagine epidemiologica).
– Attività di informazione circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi ed i commilitoni in caso di comparsa di sintomi.
– Prescrizione di automisurazione della temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera) e di monitoraggio sull'insorgenza di sintomatologia specifica per 14 giorni dal contatto, con obbligo di comunicazione immediata all'Autorità sanitaria militare.
L'Autorità sanitaria militare non concede provvedimenti sanitari contenitivi, salvo nei casi in cui il risultato della raccolta anamnestica e dell'indagine epidemiologica suggerisca un elevato rischio di contagio. Provvede a contattare quotidianamente il militare per un periodo di 14 giorni dall'avvenuto contatto, per accertarsi sulle condizioni di salute e sull'eventuale insorgenza di sintomi. Dispone comunque la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'obbligo del militare di indossare i DPI (mascherina e guanti) durante l'intero orario di servizio e per tutto il periodo di controllo.</td></tr>
</table>

→

<table>
<tr><td rowspan="2">MILITARE SINTOMATICO</td><td>SENZA APPARENTE CONTATTO
O
CONTATTO INDIRETTO</td><td>– Raccolta anamnestica, anche telefonica (dettagliate informazioni sulle modalità del contatto indiretto ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione).
– Attività di informazione circa le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi ed i commilitoni.
L’Autorità sanitaria militare concede un provvedimento medico-legale di “malattia” di almeno 14 giorni (o recepisce quello eventualmente adottato dal medico di Medicina Generale). In caso di militare accasermato, dispone - ove possibile - l’isolamento precauzionale in stanza singola o - qualora impossibile – prescrive l’obbligo di indossare i DPI (mascherina e guanti) durante la giornata. Al termine di periodi di malattia concessi dal medico di Medicina Generale > 20 giorni, provvederà a sottoporre il militare a valutazione dell’idoneità al servizio; per periodi inferiori, recepirà tutta la certificazione sanitaria del medico di Medicina Generale, comprensiva di attestato di avvenuta guarigione. Qualora non rilasciata dal medico di Medicina Generale, provvederà a richiedere al militare una dichiarazione attestante il diniego.</td></tr>
<tr><td>CONTATTO STRETTO</td><td>– Raccolta anamnestica, anche telefonica (dettagliate informazioni sulle modalità del contatto diretto ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione).
– Attività di informazione circa le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi ed i commilitoni.
L’Autorità sanitaria militare concede il provvedimento contenitivo di “quarantena” di 14 giorni. Provvede a contattare l’Autorità sanitaria del SSN (medico di Medicina Generale e/o Dipartimento di Prevenzione della ASL), qualora non già interessata, per l’avvio delle procedure di accertamento SARS-COV2 (tampone), a cura del SSN o - ove previsto - del Policlinico Militare “Celio” di Roma. In caso di militare accasermato, dispone l’immediato isolamento in stanza singola (locale preventivamente individuato); in caso di militare non accasermato, dispone l’immediato isolamento domiciliare. In entrambi i casi, dispone la sanificazione degli ambienti di lavoro. Provvede a mantenere un contatto quotidiano col militare, per verificare lo stato di salute e predisporre eventuale trasferimento in Ospedale (peggioramento della sintomatologia). In caso di tampone negativo, valuta il militare per l’idoneità al servizio non prima di 21 giorni dalla data del contatto stretto, compatibilmente con le condizioni di salute; in caso di tampone positivo, provvede ad affidarlo al SSN per la prosecuzione delle cure, monitorandone l’andamento, prima di valutarlo per l’idoneità al servizio dopo un congruo periodo di assenza; inoltre, provvede tempestivamente ad effettuare l’indagine epidemiologica per la ricerca dei “contatti stretti” del caso.</td></tr>
<tr><td colspan="2">CASO DI COVID-19 CONFERMATO</td><td>L’Autorità sanitaria militare affida il militare al SSN (o, nei casi previsti, al Policlinico Militare “Celio” di Roma) per la prosecuzione delle cure, monitorando l’andamento delle stesse, prima di valutarlo per il rientro in servizio dopo un congruo periodo di assenza. Provvede tempestivamente ad effettuare l’indagine epidemiologica per la ricerca dei “contatti stretti” del caso, disponendo la sanificazione degli ambienti di lavoro.</td></tr>
</table>

2. LOCALI QUARANTENARI[3]

I Comandanti di Corpo individuano una o più camere, dotate di autonomo servizio igienico, ove collocare il personale in isolamento.

Al riguardo:

- l'interessato provvede autonomamente alla pulizia della stanza - almeno una volta al giorno - ponendo particolare attenzione a tutte le superfici toccate di frequente, nonché al bagno, dopo l'uso;
- la biancheria da lavare deve essere collocata in un sacco separato e identificabile. Il lavaggio deve essere effettuato a 60°-90° C per almeno trenta minuti, con detersivo comune;
- i rifiuti prodotti devono essere risposti in un doppio sacco impermeabile da collocare in una pattumiera chiusa che non preveda contatto con le mani per la sua apertura (a titolo di esempio, pattumiera con apertura a pedale) per il successivo smaltimento nella raccolta indifferenziata;
- il vitto deve essere garantito prioritariamente, mediante veicolazione del pasto dalla mensa o dal punto cottura e, in subordine, con il ricorso a un operatore economico, autorizzato alle consegne a domicilio, convenzionato o da convenzionare autonomamente a livello locale;
- i pasti - serviti con piatti, bicchieri e posate monouso - devono essere recapitati/ritirati da personale munito di mascherina chirurgica e guanti, lasciati in prossimità della porta della stanza, con un vassoio collocato su apposito piano d'appoggio. Durante le operazioni di consegna/ritiro del vitto la porta della stanza dovrà essere chiusa;
- il militare deve rilevare e annotare, in autonomia, la propria temperatura corporea due volte al giorno e, al bisogno:
    - se accasermato presso strutture dove ha sede l'Infermeria Presidiaria, deve segnalare tempestivamente l'insorgenza di nuovi intorni o di cambiamenti significativi di quelli preesistenti (particolare attenzione all'insorgenza di difficoltà

[3] Cfr. Pacchetti d'ordini nr. 3 e 14 datati 25 febbraio 2020 e 24 marzo 2020.

respiratorie ed affanno), indossare la mascherina chirurgica e attendere l'eventuale trasferimento in ospedale;

- ove non presente l'Infermeria Presidiaria, deve comunicare l'aggravamento/mutamento della sintomatologia al servizio di continuità assistenziale SSN (guardia medica) ovvero ai numeri di emergenza 112/118 nonché all'Infermeria Predisiaria di riferimento;

– il personale delle Infermerie Presidiarie che presta cure dirette al soggetto in isolamento deve indossare sempre i DPI[4]. Al termine delle attività mediche e dopo aver svestito i DPI, deve essere riposta particolare cura all'igiene delle mani, da disinfettare con soluzioni idroalcoliche o con acqua e sapone.

Gli Enti Amministrativi sostengono le spese necessarie acquistando quanto occorrennte per il soddisfacimento delle esigenze sopra indicate, distribuendo successivamente il materiale acquistato ai Comandi interessati.

3. COMUNICAZIONE DI PREVENZIONE[5]

In caso di contagio confermato di militare dell'Arma:

– l'Ufficiale medico dell'Infermeria presidiaria competente effettua l'indagine epidemiologica volta a individuare i militari che hanno avuto contatti stretti con l'ammalato;

– i Direttori delle Infermerie presidiarie, sentiti i Comandanti di Corpo, informano i Comandanti di Reparto dei militari interessati per l'adozione delle procedure sanitarie.

4. CENTRO SANITARIO

Nell'ambito delle misure a sostegno delle Infermerie dell'Arma, presso la caserma "Salvo d'Acquisto" è stato allesti un centro sanitario, in strutture campali, in grado di svolgere attività di *triage* e garantire alcuni servizi sanitari necessari per l'efficienza dei servizi operativi.

[4] Camice monouso, mascherina chirurgica, protezione oculare e guanti.
[5] Cfr. Pacchetto d'ordini nr. 11 del 15 marzo 2020.

La struttura sarà di ausilio al dispositivo sanitario istituzionale e interverrà in caso di "contaminazione" integrale delle infermerie presidiarie, mitigando l'aggravio di lavoro degli ospedali civili.

1. SOSTEGNO PSICOLOGICO

I Servizi di Psicologia attestati presso le Infermerie Presidiarie garantiscono a tutto il personale e/o i propri familiari:

- un'adeguata attività informativa sulle principali dinamiche psicologiche e sulle risorse utili per agevolare la prevenzione e il benessere psicologico anche nella situazione attuale;
- un primo contatto telefonico immediato per i soggetti posti in quarantena/isolamento;
- laddove consenzienti, supporto psicologico attraverso gli strumenti multimediali ritenuti più opportuni;
- adeguato sostegno in caso di risvolti traumatici.

2. POLIZZA SANITARIA IN FAVORE DEI MILITARI

Il FAPP (Fondo Assistenza Previdenza e Premi) ha stipulato una polizza assicurativa a favore di tutto il personale dell'Arma positivo al COVID-19, che prevede indennizzi di vario importo in relazione ai provvedimenti medici adottati, nonché altre prestazioni[1].

A tutti i militari risultati positivi prima dell'entrata in vigore della copertura assicurativa, il FAPP elargisce un sussidio economico identico a quello previsto dalla polizza.

[1] Ricovero in luogo di cura, isolamento in abitazione o in sede protetta; trasporto in ambulanza; assistenza infermieristica specialistica; consulenza psicologica; indennizzo una tantum post ricovero in terapia sub-intensiva ed intensiva.

CONCLUSIONI

>>>>>>>>>>

L'evoluzione dell'emergenza nazionale COVID-19 e lo sviluppo delle connesse misure di prevenzione e di profilassi rendono necessario il costante aggiornamento e l'integrazione del compendio, che sarà svolto a cura del Comando Generale in ragione della diramazione di nuove disposizioni.

APPENDICE NORMATIVA

>>>>>>>>>>>

1. **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020** - *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.*
2. **D.L. 23 febbraio 2020 n.6** - *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*
3. **D.P.C.M. 23 febbraio 2020** - *Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*
4. **D.P.C.M. 25 febbraio 2020** - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*
5. **D.P.C.M. 1 marzo 2020** - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*
6. **D.L. 2 marzo 2020, n. 9** -*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*
7. **D.P.C.M. 4 marzo 2020** - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*
8. **Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020** - *Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.*
9. **Legge 5 marzo 2020, n. 13** - *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*
10. **D.P.C.M. 8 marzo 2020** - *Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.*
11. **D.L. 8 marzo 2020 n.11** - *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.*
12. **D.P.C.M. 9 marzo 2020** - *Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*

13. **D.L. 9 marzo 2020, n.14** - *Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.*
14. **D.P.C.M. 11 marzo 2020** - *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.*
15. **Protocollo del 14 marzo 2020** - *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.*
16. **D.L. del 17 marzo n.18** - *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*
17. **D.P.C.M. 22 marzo 2020** - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*
18. **D.L. del 25 marzo 2020 n.19** - *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*
19. **D.P.C.M. 28 marzo 2020** - *Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020.*
20. **D.P.C.M. 1° aprile 2020** - *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*